

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

220° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 8 OTTOBRE 1993

INDICE

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio) *Pag.* 3

Organismi bicamerali

Mafia *Pag.* 58

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

VENERDÌ 8 OTTOBRE 1993

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

ABIS

indi del Vice Presidente della 5^a Commissione

CAVAZZUTI

Intervengono i ministri dell'università e la ricerca scientifica e tecnologica Colombo e della funzione pubblica Cassese e i sottosegretari di Stato per il tesoro Coloni e per la grazia e la giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente ABIS avverte che, all'articolo 8, sono dichiarati inammissibili gli emendamenti: 8.4, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16, 8.20, 8.30, 8.36, 8.37, 8.55, 8.56, 8.57/1, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60 e 8.63.

Si procede quindi con l'illustrazione degli emendamenti restanti.

Il senatore PREIONI illustra gli emendamenti 8.1/1 e 8.2/2, rivolti ad ampliare le piante organiche del Ministero di grazia e giustizia; anche l'emendamento 8.1/3 tende ad equiparare l'amministrazione giudiziaria a quella universitaria per quanto riguarda la rimozione del limite del 70 per cento.

Il senatore COVATTA, riguardo all'emendamento 8.73/1, fa osservare che la propria iniziativa recepisce un recente deliberato parlamentare, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il presidente relatore ABIS illustra l'emendamento 8.73, sulla provvisoria rideterminazione delle piante organiche.

Il senatore PAVAN illustra l'emendamento 8.5a (nuovo testo), sulla normativa applicabile agli enti locali, distinguendo i comuni che sono in dissesto, dagli altri che versano in una situazione di equilibrio finanziario. Motiva inoltre l'emendamento 8.64, sulla riduzione delle aspettative e permessi sindacali nel pubblico impiego, norma che presenta significativi effetti di risparmio.

La senatrice BARBIERI illustra l'emendamento 8.6/1, rivolto ad escludere l'amministrazione penitenziaria dalle limitazioni previste in tema di assunzioni.

Il senatore COVI ritira l'emendamento 8.7, giudicandolo assorbito dalle deliberazioni intervenute in riferimento ai precedenti articoli.

Riguardo all'emendamento 8.10, il senatore CALVI chiede di conoscere le motivazioni della pronuncia di inammissibilità. Risponde il presidente ABIS, secondo il quale il comma 2 dell'emendamento dispone il mantenimento in servizio del personale soprannumerario con effetti finanziari sprovvisi di copertura.

Il senatore SAPORITO fa propri gli emendamenti 8.100 e 8.17.

La senatrice BARBIERI si sofferma sull'emendamento 8.68/1, diretto anch'esso ad eccettuare dalle limitazioni per le nuove assunzioni l'amministrazione penitenziaria e degli enti locali.

Il presidente relatore ABIS illustra l'emendamento 8.68, che riformula i commi 2 e 3 dell'articolo, prevedendo una riduzione del fondo comunale e regionale.

Il senatore LOPEZ illustra gli emendamenti 8.29, 8.44 e 8.30. Il senatore SAPORITO fa proprio l'emendamento 8.31. Il senatore LOPEZ illustra l'emendamento 8.34, che esclude dalle limitazioni alcuni servizi ad elevato valore sociale. Il senatore LORENZI, quanto all'emendamento 8.39/1, lo motiva in relazione al problema delle sedi universitarie decentrate, le quali meritano un adeguato riconoscimento.

Il presidente relatore ABIS motiva l'emendamento 8.71 sull'approvazione delle graduatorie concorsuali. Il senatore SAPORITO spiega le ragioni dell'emendamento 8.53, relativo alle assunzioni di personale a contratto nell'università e negli enti di ricerca.

Il senatore COVATTA illustra l'emendamento 8.54/1, concernente le assunzioni di personale da parte delle agenzie per l'impiego,

attualmente operanti con personale a tempo determinato; la norma non comporta oneri per lo Stato, mentre l'alternativa è quella di procedere alla soppressione di questi organismi.

Il senatore PAVAN domanda un chiarimento in ordine all'emendamento 8.54 presentato dal Governo. Risponde il ministro CASSESE, secondo il quale i rapporti cui fa riferimento l'emendamento sono anche di lavoro autonomo.

Il senatore LOPEZ illustra l'emendamento 8.62, sui criteri di determinazione delle piante organiche nei comuni maggiori.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il ministro CASSESE sottolinea la rilevanza dell'articolo 8, recante un blocco sostanziale al *turn-over* delle pubbliche amministrazioni, con una rideterminazione provvisoria delle piante organiche ed una rilevazione dei carichi di lavoro. Si prevedono altresì eccezioni limitate per la sanità, la scuola, la giustizia e l'università. Per gli enti locali si stabilisce una piena libertà di organici, salvo i comuni dissestati, entro comunque precisi vincoli di bilancio. Rimane ancora da definire lo *status* degli enti di ricerca.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI fa osservare che per l'università sussiste un doppio vincolo: la copertura è infatti subordinata alla disponibilità dei posti nel piano universitario nonché alle disponibilità di bilancio.

Il senatore SAPORITO, riguardo ai livelli di erogazione dei fondi per le università e gli enti di ricerca, rileva come occorra tener conto delle risorse necessarie per l'assunzione di lavoratori trimestrali, in quanto, diversamente, verrebbe compromessa l'erogazione di importanti servizi.

Il senatore MANZI domanda un chiarimento sulle procedure relative alla rideterminazione delle piante organiche nei comuni.

Il presidente ABIS risponde, avvertendo che la questione sarà affrontata in concomitanza con l'esame dei numerosi emendamenti riferiti a questo punto. Avverte poi che il Ministero del tesoro ha fornito la richiesta documentazione tecnica relativa all'articolo 6. La norma risulta provvista di copertura finanziaria, per cui è opportuno completarne l'esame, accantonato nella seduta notturna, stanti le sue numerose implicazioni con l'articolo 8.

Si riprende quindi l'esame dell'articolo 6, accantonato nella seduta pomeridiana di ieri.

In ordine al subemendamento 6.13/1 il senatore SPOSETTI solleva perplessità circa le determinazioni del piano di sviluppo per il personale non docente.

Il presidente ABIS precisa che tale piano si riferisce anche al predetto personale.

Il senatore SAPORITO ritiene necessario assicurare alle università, specie di nuova costituzione, la disponibilità di personale non docente.

Il Presidente ABIS osserva che un intervento restrittivo in tale settore risulta conforme agli indirizzi generali che si vanno affermando in materia di pubblico impiego.

Il senatore MANZINI reputa adeguata la soluzione offerta dal subemendamento in esame.

Il Ministro CASSESE, quindi, illustra una ulteriore proposta di modifica volta ad assicurare una disponibilità pari al cinquanta per cento delle previsioni originarie, quanto al personale non docente.

Il senatore SAPORITO annuncia il suo voto contrario.

Il senatore SPOSETTI ribadisce le sue riserve sull'ultima parte del subemendamento 6.13/1.

Il senatore PICANO si dichiara favorevole al subemendamento da ultimo proposto dal Governo.

Il subemendamento 6.13/1 viene poi accolto nel testo modificato secondo l'indicazione del ministro Cassese.

L'emendamento 6.13 è accolto limitatamente alle parti sostitutive dei commi 7 e 8. L'emendamento 6.14 è dichiarato precluso. Gli emendamenti 6.34, 6.15, 6.37, 6.26 e 6.16 risultano assorbiti.

Il senatore SAPORITO osserva che il comma 10 dell'articolo 6 dovrebbe essere coordinato con il nuovo testo del comma 9.

Il ministro CASSESE ritiene che la disposizione richiamata debba essere soppressa e presenta, a tale scopo, un apposito emendamento (6.100). Il senatore SAPORITO ritiene che tale modifica introduca l'articolazione dei concorsi per singole università. Il ministro CASSESE non condivide tale interpretazione, poichè il sistema di reclutamento è indipendente dalla determinazione degli organici.

L'emendamento 6.100 viene poi accolto.

L'emendamento 6.38 è dichiarato precluso e l'emendamento 6.17 risulta assorbito.

Quanto all'emendamento 6.18, il senatore LORENZI presenta un subemendamento, volto a garantire che le sedi decentrate delle

università possano svilupparsi in un contesto favorevole: raccomanda, a tale riguardo, che il Governo si impegna a riconoscere le realtà di cui si tratta.

Il senatore SAPORITO si dichiara contrario all'emendamento 6.18.

Il senatore PICANO domanda chiarimenti sullo stato di attuazione della legge n. 147 del 1992, in materia di diritto allo studio.

Il ministro CASSESE ritiene che le preoccupazioni del senatore Lorenzi, pienamente condivisibili, siano già soddisfatte dalla formulazione dell'emendamento 6.18: in ogni caso, tale emendamento potrebbe essere integrato con uno specifico riferimento alle sedi decentrate.

Il ministro COLOMBO assicura che il Governo intende favorire la costituzione e lo sviluppo delle sedi decentrate, non senza aver verificato la reale utilità degli esperimenti già avviati.

Il presidente ABIS, quindi, invita il senatore Lorenzi a ritirare l'emendamento 6.18/1.

Il senatore LORENZI ritira il subemendamento 6.18/1.

Il senatore LOPEZ, quindi, ritiene che l'emendamento 6.18 non modifichi in misura sostanziale le disposizioni recate dal testo in materia di contributi e tasse universitarie. Al riguardo paventa l'insorgere di notevoli disparità di trattamento e trasforma, pertanto, l'emendamento 6.25 in subemendamento relativo al 6.18 (6.18/3).

Il ministro CASSESE si dichiara contrario a tale modifica, che risulterebbe lesiva del principio di autonomia.

Il subemendamento 6.18/3 viene poi respinto. L'emendamento 6.18 è viceversa accolto con la modifica di cui al subemendamento 6.18/2.

L'emendamento 6.24 è dichiarato assorbito e l'emendamento 6.29 è dichiarato assorbito.

Quanto all'emendamento 6.30 e al relativo subemendamento (6.30/1), essi sono ritirati dai proponenti, che si riservano di ripresentarli in Assemblea.

Quanto all'emendamento 6.31, il ministro CASSESE si dichiara favorevole.

Il senatore SAPORITO esprime perplessità sulla disciplina dei controlli di cui al comma 16, nel testo recato dall'emendamento in esame.

Sulla questione si apre un breve dibattito nel quale intervengono ripetutamente il ministro CASSESE, il senatore PAVAN, che si riferisce anche ai controlli successivi di legittimità, e lo stesso senatore SAPORITO, che infine ribadisce le sue perplessità.

Su richiesta del senatore SPOSETTI, quindi, il ministro CASSESE fornisce chiarimenti sulle funzioni dei comitati provinciali della pubblica amministrazione.

L'emendamento 6.31 viene poi approvato.

Il ministro CASSESE, quindi, ritira l'emendamento 6.32.

Il presidente ABIS illustra l'emendamento 6.39.

Il senatore ACQUARONE domanda chiarimenti sul subemendamento 6.39/1.

Il senatore SAPORITO si dichiara favorevole ad entrambe le proposte di modifica.

Il ministro CASSESE ritiene che il subemendamento 6.39/1 sia superfluo, dichiarandosi favorevole all'emendamento 6.39.

Il senatore PUTIGNANO ritira il subemendamento 6.39/1, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

L'emendamento 6.39 viene poi approvato.

Il senatore SAPORITO fa proprio l'emendamento 6.33, in assenza dei proponenti. Il ministro COLOMBO esprime il suo avviso favorevole. L'emendamento risulta quindi approvato.

Del pari approvato è poi l'emendamento 6.40, precedentemente accantonato.

Sono quindi dichiarati preclusi gli emendamenti 6.19, 6.20, 6.21, 6.22 e 6.23.

Il senatore LOPEZ annuncia il voto contrario del Gruppo di rifondazione comunista sull'articolo 6.

Il senatore SAPORITO motiva il suo voto favorevole, pur manifestando perplessità in ordine all'abolizione del ruolo nazionale dei docenti universitari, che potrebbe recare conseguenze non prevedibili sulla disciplina dei concorsi e dei trasferimenti, che devono essere valutate con particolare attenzione da parte del Governo.

Le Commissioni riunite, quindi, approvano l'articolo 6 con le modifiche dianzi accolte.

Si riprende successivamente l'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore PAVAN ritiene che potrebbe essere utile definire un nuovo testo dell'articolo che tenga conto delle osservazioni formulate nel corso della illustrazione degli emendamenti.

Il senatore RIVIERA propone di esaminare preliminarmente gli emendamenti 8.73 e 8.68, dato che ciò consentirebbe di affrontare immediatamente le questioni più rilevanti poste nella discussione.

Concorda il ministro CASSESE.

Il senatore CROCETTA fa presente che in tal modo si rischia di far decadere molti emendamenti che sono stati presentati sull'articolo 8 nella formulazione originaria.

Il presidente ABIS, accogliendo la richiesta del senatore Pavan, accantona l'esame dell'articolo 8.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti all'articolo 9.

Il presidente CAVAZZUTI comunica che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.7, 9.14, 9.15, 9.16, 9.23, 9.24, 9.35, 9.36 e 9.40.

Il senatore DIONISI illustra gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista, precisando che essi sono finalizzati a modificare le disposizioni dell'articolo 9 che determinerebbero gravi difficoltà per il funzionamento del servizio sanitario con conseguenze estremamente negative per i cittadini.

Ritiene che l'obiettivo di contenere la spesa sanitaria sia condivisibile, anche se il suo ammontare complessivo non è superiore a quello di altri paesi industrializzati. Tuttavia, non possono essere assolutamente condivise le scelte riguardanti il personale del settore sanitario che vengono proposte.

Sottolinea che alcune materie toccate dal provvedimento riguardano la contrattazione collettiva e che il complesso delle modifiche può presentare anche problemi di costituzionalità.

Ricorda, inoltre, che negli ultimi anni vi è stato un ampio dibattito sulle gravi carenze di organico nel settore paramedico e che sono state avanzate numerose proposte per tentare di migliorare la situazione. Appare, pertanto, molto discutibile la scelta di limitare fortemente il *turn-over*. Occorrerebbe, invece, valorizzare il patrimonio professionale esistente nel settore sanitario, riconoscendo le autonomie professionali e curando la formazione del personale. In questo campo sarebbe, infatti, senz'altro opportuno perseguire la «qualità totale» delle prestazioni lavorative.

Il senatore MARTELLI precisa che il proprio emendamento 9.27 è collegato all'emendamento 9.3, che è stato dichiarato inammissibile perchè la sua copertura finanziaria è stata valutata senza tener conto di tale collegamento. Ricorda che i due emendamenti erano stati presentati congiuntamente.

Il presidente CAVAZZUTI precisa che, in effetti, la valutazione sulla ammissibilità degli emendamenti è stata compiuta tenendo conto della decisione secondo cui la copertura finanziaria deve essere contenuta in ogni singolo emendamento.

Alla luce della precisazione del senatore MARTELLI, dichiara ammissibili gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.23, 9.24 e 9.36.

Il senatore MARTELLI fa presente che l'obiettivo degli emendamenti che egli ha presentato è quello di evitare la diminuzione dell'organico del personale paramedico, contenendo invece il numero complessivo degli addetti ai servizi amministrativi. Ciò appare necessario alla luce delle effettive esigenze del servizio sanitario: si deve tener conto, infatti, delle gravi conseguenze che deriverebbero dall'ulteriore decremento numerico dei paramedici. Va tenuto presente che una parte significativa di tale personale è oggi di fatto adibito a compiti di carattere amministrativo.

Quanto al problema degli incentivi, osserva che dovrebbero essere mantenuti e incrementati quelli specifici a favore del personale più impegnato, mentre potrebbero essere eliminati gli incentivi erogati in modo indiscriminato.

Il senatore GUALTIERI osserva che nel disegno di legge in esame sono contenute norme sul sistema sanitario molto discutibili sulle quali occorre compiere un'approfondita riflessione. Ritiene che, per evitare di compiere un lavoro inutile, l'esame degli emendamenti debba svolgersi alla presenza del Ministro della sanità.

Il senatore REVIGLIO rileva che le questioni sollevate negli interventi dei senatori Dionisi e Martelli hanno evidenti implicazioni di ordine finanziario. È indispensabile, pertanto, che la discussione prosegua alla presenza di un Ministro finanziario.

Il presidente ABIS fa presente che l'anticipazione dell'esame dell'articolo 9 non ha consentito di prevedere l'intervento nella seduta del Ministro della sanità. Ritiene, tuttavia, che un adeguato confronto con il Governo possa svolgersi al momento della votazione degli emendamenti, che avrà luogo nella prossima seduta.

La senatrice MARINUCCI, prendendo atto della precisazione del Presidente, sottolinea, tuttavia, l'esigenza di non sottovalutare le conseguenze che le norme in esame determinerebbero sul sistema sanitario. A suo avviso è essenziale che la discussione di tali norme avvenga alla presenza di un Ministro finanziario.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 13,40.

Il ministro CASSESE propone una riformulazione dei primi tre commi dell'articolo 8, in un testo che recepisce sostanzialmente parti degli emendamenti 8.68, 8.73 e 8.5a (nuovo testo). Esso comporta inoltre alcune norme di coordinamento e l'aggiunta, al comma 10, del riferimento al personale delle università, secondo la richiesta espressa

in tal senso dal senatore SPOSETTI. Egli assicura al senatore Dujany che in questo quadro sarà considerata anche la situazione della regione Valle d'Aosta. Precisa inoltre che i tecnici laureati rientrano nella categoria dei non docenti.

Il ministro COLOMBO aggiunge che per i tecnici laureati che di fatto hanno svolto attività di ricerca si dovrebbero prevedere dei concorsi affinché essi possano transitare nel corrispondente personale. Il ministro CASSESE obietta che in questo contesto si tratta soltanto di elencare le categorie alle quali applicare certe deroghe alle limitazioni stabilite dall'articolo.

Posto ai voti, il nuovo testo dell'articolo 8, sostitutivo dei commi 1, 2 e 3 del testo originario, è approvato. Risultano pertanto assorbiti tutti gli emendamenti presentati con riferimento ai commi medesimi.

Risultano altresì assorbiti gli emendamenti 8.39 e 8.40. L'emendamento 8.41, col parere favorevole del Ministro, posto ai voti è approvato. L'emendamento 8.42 viene respinto. Esito analogo ottiene l'emendamento 8.43, sul quale il Governo aveva espresso avviso contrario.

Il senatore SPOSETTI fa osservare che l'emendamento 8.66 riguarda i portatori di *handicap*. Dopo un chiarimento del ministro CASSESE, l'emendamento, posto ai voti, viene approvato. Risultano assorbiti gli emendamenti 8.44 e 8.45.

Sull'emendamento 8.46 il senatore SPOSETTI chiede di precisare quale debba essere l'autorità incaricata di approvare le graduatorie concorsuali. Risponde il ministro CASSESE, secondo il quale si tratta della stessa autorità che ha bandito il concorso. Col parere contrario del ministro CASSESE, l'emendamento viene respinto. Sono dichiarati decaduti gli emendamenti 8.47 e 8.48.

È respinto l'emendamento 8.71/1. Il presidente relatore ABIS ricorda che l'emendamento 8.71 è finalizzato ad evitare di bandire nuovi concorsi qualora i vincitori rinuncino. Il ministro CASSESE propone allora di ridurre il limite ivi previsto al 10 per cento e comunque fino all'unità. Con questa modificazione, l'emendamento viene accolto.

L'emendamento 8.49 è dichiarato assorbito. L'emendamento 8.50 è ritirato dai proponenti. Sono respinti gli emendamenti 8.51 e 8.52. È ritirato l'emendamento 8.53/1. Sono dichiarati assorbiti gli emendamenti 8.54/1, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57 e 8.59. Sono ritirati gli emendamenti 8.58 e 8.60. È dichiarato decaduto l'emendamento 8.57/1. Risultano preclusi gli emendamenti 8.53/2, 8.53 e 8.69.

Con l'avviso favorevole del ministro CASSESE, l'emendamento 8.70 è approvato. Sono altresì approvati gli emendamenti 8.61/1 e 8.61. È dichiarato assorbito l'emendamento 8.62, mentre viene ritirato l'emendamento 8.63.

Sull'emendamento 8.64 il senatore GIORGI aggiunge la propria firma. Il ministro CASSESE fa presente che, per accordi intervenuti con i sindacati, si è convenuto in sede governativa di non inserire nel disegno di legge modifiche alla disciplina vigente delle aspettative e dei permessi sindacali, sui quali è in vigore l'articolo 54 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Egli comunque ricorda che è stata affacciata in passato l'equiparazione dei pubblici dipendenti ai dipendenti privati (legge n. 300 del 1970).

Il senatore SPOSETTI evidenzia come la norma abbia effetti finanziari non indifferenti, per cui sollecita il Governo a procedere ad una incisiva moralizzazione. Il senatore GIORGI insiste per la votazione, dichiarandosi insoddisfatto dei chiarimenti ricevuti.

Il senatore SAPORITO pone in risalto la delicatezza della materia e dichiara la propria contrarietà all'introduzione surrettizia di una disciplina che non mancherà di irritare le organizzazioni sindacali, la cui cooperazione invece è essenziale per la fase di trasformazione. Propone pertanto la votazione per parti separate dell'emendamento medesimo.

Il senatore PAVAN rileva che l'eventuale soppressione del primo comma dell'emendamento toglierebbe ogni portata innovativa alla norma. Il senatore COMPAGNA si dichiara a favore della disposizione complessivamente considerata.

Posto in votazione per parti separate, l'emendamento 8.64 è approvato. L'emendamento 8.65 viene ritirato, mentre l'emendamento 8.67 viene dichiarato assorbito. È quindi approvato l'articolo 8 come risultante dalle modifiche introdotte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI**Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)****Art. 6.**

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«(Finanziamento dell'istruzione universitaria e autonomia universitaria. Disposizioni sulle istituzioni e sugli enti di ricerca)».

6.40

ABIS

Sostituire il comma 9 col seguente:

«L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, e quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università 1991-1993, nonché dai posti di ruolo di personale non docente in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali - a tale data - siano stati pubblicati i bandi o iniziale le procedure di concorso, nonché il 50 per cento di quelli prefissi nel piano di sviluppo 1991-1993».

6.13/1

IL GOVERNO

Sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti:

«7. A partire dal 1995, la quota base sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi *standard* di produzione tra le diverse aree disciplinari.

8. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e norme vigenti in materia di concorsi, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

9. Il numero dei posti occupati da personale di ruolo, docente, ricercatore e non docente di ciascuna università, in servizio al 1° novembre 1993 costituisce l'organico dell'ateneo. Nell'organico di ateneo sono altresì compresi i posti per la cui copertura siano stati pubblicati bandi di concorso o iniziate procedure di concorso o di

trasferimento entro il 1° novembre 1993, nonchè i posti recati in aumento nel piano di sviluppo delle università 1991-1993, e i posti di docente, ricercatore e non docente già assegnati. Sono inoltre compresi i posti, il trasferimento del cui titolare dall'università interessata non sia perfezionato in modo da consentire alla facoltà di provenienza di avvalersi della disponibilità del posto entro il 31 ottobre 1993. A tale ipotesi si equipara il collocamento fuori ruolo. Tuttavia i posti da ultimo menzionati verranno aboliti dall'organico qualora le facoltà interessate non abbiano attivato la procedura per la copertura dei posti entro il 31 ottobre 1994».

6.13

FERRARI Bruno

Sopprimere il comma 8.

6.14

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano alla competenza dell'università i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale di cui all'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive integrazioni e modificazioni, per il quale le norme di stato giuridico ed economico nonchè le funzioni sono equiparate a quelle proprie dei ricercatori confermati, a condizione che tale personale possa esibire una certificazione della struttura di appartenenza - cattedra o istituto - attestante, con giudizio positivo, l'avvenuto esercizio almeno triennale di attività scientifica o didattica integrativa».

6.34

TANI, REDI, DI STEFANO, COVIELLO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il numero dei posti occupati da personale di ruolo, docente e non docente, di ciascuna università, in servizio al 1° novembre 1993, costituisce l'organico dell'ateneo. Nell'organico di ateneo sono altresì compresi i posti per la cui copertura siano state iniziate, entro il 1° novembre 1993, le procedure di concorso o di trasferimento, nonchè i posti di docente già assegnati, ivi compresi i posti recati in aumento nel piano di sviluppo delle università 1991-1993».

6.15

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 9, dopo le parole: «personale di ruolo, docente» inserire la seguente: «, ricercatore».

6.37

ABIS

Sopprimere il comma 10.

6.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I ruoli nazionali del personale docente, ricercatore e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei».

6.16

MANZI, CROCCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. L'organico di ateneo di cui al comma 9 è adeguato annualmente in relazione alle assegnazioni sui fondi di cui alle lettere a) e c) del comma 1».

6.38

ABIS

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le modifiche degli organici sono deliberate dagli organi di governo delle università. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti dal comma 9».

6.17

MANZI, CROCCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire i commi 12, 13 e 14 con i seguenti:

«12. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari

attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche attualmente vigenti.

13. Per l'anno accademico 1994-1995, la tassa di iscrizione è stabilita in lire 300 mila ed aumentata periodicamente sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La tipologia e l'importo dei contributi sono definiti dalle singole università secondo i rispettivi ordinamenti.

14. A partire dall'anno accademico 1994-1995, è istituita a carico degli studenti iscritti nelle università aventi sede nella regione, la tassa regionale per il diritto allo studio, quale tributo proprio delle regioni, che ne individuano i criteri e ne determinano annualmente l'importo in misura non inferiore al 50 per cento della tassa di iscrizione, per le funzioni di sostegno agli studenti universitari. Almeno metà del gettito è destinato ai servizi individuali di cui alla legge n. 390 del 1991. Sono abolite le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551».

6.18

FERRARI BRUNO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. A partire dall'anno accademico 1994-1995, sono abolite le tasse ed altre contribuzioni studentesche attualmente vigenti. In sostituzione è dovuto dagli studenti universitari una unica tassa a titolo di iscrizione e contributi universitari».

6.19

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 12, sostituire le parole: «e dei contributi universitari» con le altre: «composta da tre quote, determinate e distinte come segue:

a) una quota uguale per tutti gli studenti stabilita in lire 150.000 ed aumentata nel tempo sulla base del tasso di inflazione programmato;

b) una quota, eventualmente differenziata sulla base della tipologia dei corsi di studio, stabilita in misura non inferiore a due e non superiore a sei volte la quota di cui alla lettera a), nonchè distinta secondo almeno tre fasce reddituali, riferite al reddito dello studente e al patrimonio della famiglia di appartenenza e secondo il merito dello studente all'interno di ciascuna fascia;

c) una quota stabilita dalle università sulla base di parametri riferiti ai servizi effettivamente erogati o alla creazione di nuove strutture o servizi, ai quali è destinata così come agli interventi di cui al capo VI della legge n. 390 del 1991».

6.20

ALBERICI

Al comma 12, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per tutte le sedi universitarie decentrate, con particolare riferimento alle sedi a convenzione "costo zero", le tasse di iscrizione e i contributi devono intendersi a favore di detti nuovi insediamenti universitari, a copertura totale o parziale delle spese di servizio suppletive attualmente a carico degli enti locali».

6.21

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Sopprimere il comma 13.

6.22

MANZI, CROCI, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. La quota di cui al comma 12, lettera a), costituisce un fondo di ateneo destinato all'erogazione di borse o assegni di studio ovvero di posti alloggio di valore equivalente. A tal fine la collaborazione tra università e regioni, di cui alla legge n. 390 del 1991 può concretarsi in accordi di programma per servizi, sulla cui base le università corrispondono alle regioni le relative somme».

6.23

ALBERICI

Al comma 13, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La tassa d'iscrizione è ridotta di un terzo per gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi residenza in province prive di sedi universitarie. Il minor gettito è compensato da un decremento dello stanziamento previsto dalla legge n. 123 del 1980: norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali».

6.24

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'entità di tali contributi non può superare il 10 per cento della tassa di iscrizione».

6.25

MANZI, CROCI, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 14.

6.26 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 14, sopprimere il primo periodo.

6.27 ALBERICI

Al comma 14, sostituire le parole da: «È istituita» fino a: «50 per cento» con le altre: «È istituita la tassa regionale per il diritto allo studio nella misura del 10 per cento».

6.28 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le tasse e i contributi di cui ai commi 12, 13 e 14 pagati dagli studenti frequentanti le sedi gemmate o decentrate sono destinate ai servizi prestati nelle stesse sedi».

6.29 ZOSO

All'emendamento 6.30, aggiungere: «tenendo conto principalmente della situazione patrimoniale del nucleo familiare».

6.30/1 MANZINI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Entro il 31 gennaio 1994 saranno riordinate le disposizioni in materia di esonero dalle tasse universitarie».

6.30 FERRARI Bruno

Sostituire i commi 16, 17 e 18 con i seguenti:

«16. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli

preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

17. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

18. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione».

6.31

FERRARI Bruno

Sopprimere il comma 16.

6.32

IL GOVERNO

All'emendamento 6.39, al comma 18-bis dell'articolo 6 dopo le parole: «di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171» aggiungere: «, che saranno coperti con le graduatorie dei concorsi già espletati ai sensi del successivo articolo 14, comma 18, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».

6.39/1

PUTIGNANO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per

la cui copertura siano stati banditi i concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonchè dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

18-ter. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali».

6.39

ABIS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. I vincitori dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di I fascia indetti con decreto ministeriale del 16 aprile 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 46-bis del 12 giugno 1992, modificato ed integrato con decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 28 agosto 1992, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina».

6.33

ZECCHINO

Art. 8.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi *standard* di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. L'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è abrogato. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica la congruità della metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro.

2. Le dotazioni organiche delle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso negli inquadramenti giuridici ed economici in atto.

3. Fino al 31 dicembre 1996 le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro e ove non dispongano di personale in soprannumero dei posti resi disponibili

per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno.

4. Salvo quanto disposto al comma 1, le disposizioni dei commi 3 e 10 non si applicano agli enti locali che negli ultimi quattro anni non abbiano dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144, e che dal conto consuntivo non presentino condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscano inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato, ed a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche con i criteri di cui ai commi 1 e 2.

5. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'articolo 1-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, come convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

6. Gli enti locali che, nel triennio successivo all'esercizio finanziario in corso, dovessero trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 dichiareranno eccedente il personale che risulterà in esubero rispetto alla dotazione organica determinata ai sensi del comma 2. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge.

7. Salvo quanto stabilito ai commi 1 e 2, all'amministrazione giudiziaria si applica l'articolo 3-bis, all'università e agli enti di ricerca si applica l'articolo 6, alla sanità si applica l'articolo 9.

8. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché quella dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Conseguentemente il comma 10 è così modificato:

10. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. La disposizione non si applica al personale della scuola, dell'università al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia.

8.200

IL GOVERNO

All'emendamento 8.1, al comma 1, dopo le parole: «enti di ricerca e sperimentazione» aggiungere le seguenti: «ed alle piante organiche del Ministero di grazia e giustizia».

8.1/1

PREIONI

All'emendamento 8.1, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dette disposizioni non si applicano alle piante organiche del Ministero di grazia e giustizia».

8.1/2

PREIONI

All'emendamento 8.1, al comma 2, sopprimere le parole: «Per il comparto dell'amministrazione giudiziaria, il limite è elevato al 70 per cento», dopo le parole: «dell'università e della scuola» aggiungere le parole: «, dell'amministrazione giudiziaria».

8.1/3

PREIONI

All'emendamento 8.1, al comma 2, dopo le parole: «Il limite stesso non si applica ai comparti della sanità, dell'università», aggiungere le parole: «degli Enti di ricerca».

8.1/4

SPOSETTI, NOCCHI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono rideterminate in misura pari ai posti coperti o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso. È escluso dal calcolo il personale soprannumerario. Al comparto della scuola si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle università si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono fino al 31 dicembre 1997 provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro e ove non dispongano di personale in soprannumero, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento, ove risulti un fabbisogno di personale eccedente i posti coperti. Per il comparto dell'amministrazione giudiziaria, il limite è elevato al 70 per cento. Il limite stesso non si applica ai comparti della sanità, dell'università e della scuola. La verifica dei carichi di lavoro deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi *standard* di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale».

8.1

FERRARI Bruno

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le piante organiche delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono rideterminate in misura pari ai posti coperti o per i quali, al 31 agosto 1993, sia in corso di espletamento un concorso o sia stato autorizzato lo svolgimento di un concorso ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

8.2

COMPAGNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione del Ministero dell'ambiente, sono rideterminate in misura pari ai posti coperti o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso. È escluso dal calcolo il personale soprannumerario. Al comparto della scuola si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3».

8.3

FONTANA Albino, PIERRI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le piante organiche delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono rideterminate in misura pari ai posti coperti o per i quali, al 31 agosto 1993, sia in corso di espletamento un concorso o sia stato autorizzato lo svolgimento di un concorso ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

8.4

ACQUARONE

All'emendamento 8.73 sostituire le parole: «o per i quali al 31 agosto 1993 risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso» con le seguenti: «o per i quali risulti almeno autorizzato un concorso o siano in corso le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

8.73/1

COVATTA

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le dotazioni organiche delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai costi coperti o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso».

8.73

ABIS

Al comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli enti locali che negli ultimo quattro anni non abbiano dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e successive modificazioni e integrazioni, e che dal conto consuntivo non presentino condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscano inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato, ed a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche con i criteri di cui all'ultimo periodo di cui allo stesso comma 2.

3-ter. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, come convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

3-quater. Gli enti locali che, nel triennio successivo all'esercizio finanziario in corso, dovessero trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 dichiareranno in esubero il personale che risulterà eccedente alla dotazione organica determinata ai sensi del comma 1. Per detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge».

8.5a (Nuovo testo)

PAVAN

All'emendamento 8.6 dopo: «giudiziaria» aggiungere: «e penitenziaria».

8.6/1

D'ALESSANDRO PRISCO, TRONTI, BARBIERI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» inserire le seguenti: «fatta eccezione per gli organici della magistratura e per il comparto dell'amministrazione giudiziaria».

8.6

BRUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «Le piante organiche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», inserire le altre: «con esclusione di quelle riferite alla carriera dei magistrati ordinari».

8.7

COVI

Al comma 1, sostituire le parole da: «in misura pari ai posti coperti» fino alla fine del comma con le altre: «con riferimento alle effettive esigenze di servizio, identificate nel rispetto di severi parametri di efficienza e di impegno personale».

8.8

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «in misura pari» fino a: «bando di concorso» con le seguenti: «in base al carico di lavoro».

8.9

MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 1, dopo le parole: «posti coperti» inserire le seguenti: «compreso il personale in soprannumero»; dopo le parole: «bando di concorso» inserire le parole: «salvo quanto disposto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Al comma 2, sopprimere le parole: «e ove non dispongano di personale in soprannumero».

8.10

CALVI, SCHEDA, FORTE, STRUFFI, SCEVAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «posti coperti» inserire le seguenti: «compreso il personale in soprannumero».

8.11

CALVI

Al comma 1, dopo le parole: «bando di concorso» inserire le seguenti: «salvo quanto disposto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

8.12

CALVI

Al comma 1, dopo le parole: «o pubblicato un bando di concorso», inserire le altre: «e alle risultanze dell'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante norme per interventi urgenti in sostegno dell'occupazione».

8.13

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, GIOVANOLLA

Al comma 1, sopprimere le parole: «È escluso dal calcolo il personale soprannumerario».

8.14

LOPEZ, MANZI, CROCETTA, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al comparto della scuola e a quello dell'università si applicano le disposizioni di cui rispettivamente all'articolo 3 e all'articolo 6».

8.15

LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve per l'Amministrazione finanziaria le determinazioni organiche previste dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e dai regolamenti attuativi, nonché dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, e dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105».

8.16

PAVAN, REDI, TANI, DI STEFANO

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: «Al comparto dell'amministrazione della giustizia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis della presente legge».

8.100

MAZZOLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La rideterminazione non si applica alle piante organiche del Ministero di grazia e giustizia».

8.17

RONZANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detta disposizione non si applica alle piante organiche del Ministero di grazia e giustizia».

8.18

RASTRELLI

All'emendamento 8.68, al comma 3-bis riga 9, dopo le parole: «amministrazione giudiziaria», inserire le parole: «e penitenziaria e degli enti locali».

8.68/1

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, SALVI, SPOSETTI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Alle università e alle istituzioni e agli enti di ricerca si applicano le disposizioni dell'articolo 6. Le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e associazioni provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche nell'esercizio della propria autonomia. Agli enti locali in situazione strutturalmente deficitaria si applicano le disposizioni dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Resta salvo per le unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi *standard* di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. L'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è abrogato. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro.

3-bis. Fino al 31 dicembre 1996 le pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1 e 2 possono provvedere, previa la verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 3 e ove non dispongano di personale in soprannumero alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Il limite stesso non si applica al comparto della scuola e alla amministrazione giudiziaria. Per la sanità valgono le disposizioni dell'articolo 9.

3-ter. A partire dal 1° gennaio 1997 le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere rideterminate, in aumento o riduzione, sulla base della verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 3.

3-quater. Il fondo comune regionale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e il fondo ordinarario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono ridotti, rispettivamente, di lire 3,7 miliardi e di lire 54,9 miliardi per il 1994, di lire 11,1 miliardi e di lire 164,6 miliardi per il 1995 e di lire 18,4 miliardi e di lire 272,1 miliardi per il 1996».

8.68

ABIS

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono, previa verifica dei carichi di lavoro, procedere alla copertura dei posti resisi disponibili per cessazioni attraverso la trasformazione in tempo pieno dei rapporti part-time e nella misura del 20 per cento mediante ricorso alle procedure di mobilità e nella misura del 50 per cento mediante nuove assunzioni. Le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 che provvedano, previa verifica dei carichi di lavoro, alla rideterminazione delle piante organiche possono assumere nel limite delle stesse, fermo restando che il 30 per cento delle vacanze così rideterminate è destinato alla mobilità. Vanno rispettate, anche attraverso le nuove assunzioni, le quote riservate alle categorie protette».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Ritenuta d'acconto)

1. La ritenuta d'acconto per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994 è del 25 per cento».

8.19

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e ove non dispongano di personale in soprannumero».

8.20

CALVI

Al comma 2, sostituire le parole: «nella misura del 5 per cento» con le altre: «nella misura del 3 per cento».

8.21

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le altre: «7 per cento».

8.22

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 2, sopprimere le parole: «Per il comparto dell'amministrazione giudiziaria, il limite è elevato al 70 per cento».

8.101

MAZZOLA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Per il comparto» fino a: «70 per cento».

8.23

RASTRELLI

Al comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Tale facoltà non può essere esercitata dall'Amministrazione dell'interno, in relazione al personale civile, e dall'Amministrazione per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il limite stesso non si applica ai comparti della sanità, della scuola e dell'amministrazione giudiziaria».

8.24

COVI

Al comma 2, sopprimere le parole: «Per il comparto dell'amministrazione giudiziaria, il limite è elevato al 70 per cento».

8.25

RONZANI

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

8.26

BRUTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «al 70 per cento» con le seguenti: «al 100 per cento».

8.27

CROSETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI,
COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI,
GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MAN-
ZI, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sostituire le parole: «il limite è elevato al 70 per cento» con le altre: «il limite è elevato all'80 per cento».

8.28

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Il limite non si applica ai comparti della sanità, della scuola e dell'amministrazione giudiziaria».

8.29

BRUTTI

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «della sanità» aggiungere le seguenti: «dell'università».

8.30 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «e della scuola» con le seguenti: «, della scuola e della giustizia».

8.31 RONZANI

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «e della scuola» con le seguenti: «, della scuola e dell'amministrazione della giustizia».

8.102 MAZZOLA

Al comma 2, dopo le parole: «della sanità e della scuola» inserire le seguenti: «e della giustizia».

8.32 RASTRELLI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La verifica dei carichi di lavoro deve essere effettuata con specifico riferimento alle procedure normalmente applicate nelle aziende a proprietà privata e sentito il parere delle principali società di consulenza nazionali ed internazionali».

8.33 PAGLIARINI, ROSCIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano per i servizi diretti all'infanzia, agli anziani e ai portatori d'handicap e alla protezione civile, nonché a quelle consentite dall'articolo 4-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, all'articolo 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1992, n. 528, e successive modificazioni, possono

svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

8.34

MANZI, CROCI, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, della legge 19 marzo 1993, n. 68».

8.35

MANZI, CROCI, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 3, sopprimere le parole: «il cui organico, determinato ai sensi del comma 1, risulti inferiore a dieci unità».

8.36

FAVILLA, LEONARDI, RAVASIO, RABINO, FOR-
TE, SCHEDA, PAINI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «il cui organico» fino alla fine del comma.

8.37

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci unità» con le altre: «venti unità».

Conseguentemente, ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

8.38

PAGLIARINI, ROSCIA

All'emendamento 8.39, aggiungere, dopo «ai sensi del comma 3-bis»: – con precedenza a posti di ruolo del personale docente e non docente da assegnare alle sedi universitarie decentrate».

8.39/1

LORENZI, PREIONI, PAGLIARINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. I posti che si rendono disponibili nelle dotazioni organiche dei singoli atenei, a seguito delle modifiche, e con i vincoli di spesa di cui all'articolo 6, comma 11, possono essere immediatamente coperti mediante concorsi, da bandire ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1987, ovvero con altre modalità definite per legge.

3-ter. Le amministrazioni universitarie dovranno garantire il ricorso a procedure di mobilità per una quota pari al 10 per cento di posti disponibili per nuove assunzioni, ai sensi del 3-bis. comma».

8.39

LOPEZ, MANZI, CROCETTA, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ogni anno, unitamente alla deliberazione del bilancio preventivo, gli enti locali territoriali approvano la rideterminazione della pianta organica secondo le modalità previste dai commi precedenti indicando le relative coperture finanziarie previste nel bilancio. Il bilancio consuntivo è corredato dalla documentazione relativa alla pianta organica e alle relative coperture finanziarie. Le delibere relative alle assunzioni di qualsiasi tipo devono indicare le relative coperture e devono essere viste dal segretario generale e dal ragioniere generale».

8.40

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità».

8.41

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'assunzione del pubblico impiegato che si trovi in mobilità dovrà essere effettuata preferenzialmente nell'ambito della regione di

residenza. Soltanto quando tali liste di mobilità siano esaurite l'amministrazione richiedente potrà assumere personale prelevandolo prima da regioni limitrofe, poi da quelle più lontane».

8.42 PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 assumono personale esclusivamente mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fino alla sesta qualifica funzionale per soli titoli. Sono fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

8.43 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 6 dopo le parole: «lettere b) e c),» inserire le seguenti: «e dall'articolo 42».

8.66 PELELLA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «, nonchè dal comma 2 del presente articolo».

8.44 LOPEZ, CROCETTA, BOFFARDI, CONDARCURI,
COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI,
GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MAN-
ZI, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè dell'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236».

8.45 COVIELLO, INNOCENTI, REDI

Sopprimere il comma 8.

8.46 MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 8.

8.47 SCHEDA, STRUFFI, GIORGI, SCEVAROLLI, FORTE

Sopprimere il comma 8.

8.48

LOPEZ, CROCETTA, BOFFARDI, CONDARCURI,
COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI,
GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MAN-
ZI, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente approvate in data successiva al 31 agosto 1992 conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-95 ai soli fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-94 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-95.

8.71/1

MANZINI, BUCCIARELLI, NOCCHI, COVATTA

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. La graduatoria concorsuale viene approvata limitatamente a coloro che, in relazione ai posti per i quali il concorso è stato bandito, risultino vincitori. L'Amministrazione predispone inoltre una graduatoria di idonei nel limite del 20 per cento dei posti messi a concorso, da utilizzare entro un anno soltanto nel caso di rinuncia o decadenza dei vincitori. Per il personale del comparto scuola continua ad applicarsi la normativa vigente».

8.71

ABIS

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente limitatamente a coloro che, in relazione ai posti per i quali il concorso è stato bandito, risultino vincitori. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso, con esclusione delle procedure concorsuali relative al personale delle università e del comparto scuola».

8.49

FERRARI Bruno

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Eguale-
mente sono attribuiti alla università i provvedimenti relativi allo stato giuridico*

ed economico del personale di cui all'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per il quale le norme di stato giuridico ed economico nonché le funzioni sono equiparate a quelle proprie dei ricercatori confermati, a condizione che tale personale possa esibire una certificazione della struttura di appartenenza - cattedra o istituto - attestante, con giudizio positivo, l'avvenuto esercizio almeno triennale di attività scientifica o didattica integrativa».

8.50 TANI, REDI, DI STEFANO, COVELLO

Sopprimere il comma 9:

Conseguentemente, ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

8.51 MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 9.

8.52 CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI,
COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI,
GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MAN-
ZI, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

All'emendamento 8.53, al comma 10, sostituire le parole: «del comparto scuola» con le seguenti: «delle istituzioni scolastiche statali e comunali».

8.53/1 NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, SPOSETTI

All'emendamento 8.53, dopo la parola: «polizia» aggiungere le altre: «e a quello assegnato alle sedi universitarie e decentrate».

8.53/2 LORENZI, PREIONI, PAGLIARINI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1, di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. La disposizione non si applica al personale delle università e degli enti di ricerca, del comparto scuola, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia».

8.53 FERRARI Bruno

Alla fine dell'emendamento 8.54, aggiungere il seguente periodo: «fatta eccezione per il personale delle Agenzie per l'impiego».

8.54/1

COVATTA

Al comma 10, dopo le parole: «È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assumere personale a tempo determinato» inserire le altre: «ivi compreso quello destinatario di contratti a termine».

8.54

IL GOVERNO

Al comma 10, dopo le parole: «tre mesi», inserire le seguenti: «fatto salvo quanto disposto al comma 18-ter dell'articolo 6».

8.69

ABIS

Al comma 10, dopo le parole: «del comparto della scuola» inserire le altre: «, delle università e degli enti di ricerca scientifica».

8.55

TANI, SAPORITO, COVIELLO, DI STEFANO, REDI

Al comma 10, dopo le parole: «al personale militare», inserire le altre: «, a quello civile necessario per la formazione del personale militare e per fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali della difesa nel settore della sanità e della leva, nonché».

8.56

CAPPUZZO, PISCHEDDA

All'emendamento 8.57, dopo le parole: «enti locali», aggiungere le altre: «con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

8.57/1

DUJANY, CARPENEDO

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: «, agli enti locali».

8.57

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 10 non si applicano alle istituzioni e agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione».

8.58 SCHEDA, FORTE, STRUFFI, GIORGI, SCEVAROLLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 10 non si applicano alle istituzioni e agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione».

8.59 DONATO, COVIELLO

Sopprimere il comma 14.

8.60 TANI, SAPORITO, COVIELLO, DI STEFANO, REDI

Al comma 14, sostituire le parole: «di collocamento fuori ruolo, di comando e di distacco» con le seguenti: «che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza».

8.70 ABIS

All'emendamento 8.61, sostituire le parole: «Valle d'Aosta», con le altre: «Regioni a statuto speciale».

8.61/1 RIZ

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta in materia, che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione».

8.61 DUJANY

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«14-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, dopo il settimo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nel caso di comuni capoluogo di provincia, di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e di province con popolazione

superiore a 500.000 abitanti, i criteri per la rideterminazione della pianta organica sono quelli previsti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In tali casi non è possibile, comunque, superare il rapporto dipendenti/abitanti della corrispondente fascia demografica di oltre il 25 per cento".

14-ter. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati nel presente comma è formata dall'ente locale, tenendo conto dei criteri indicati dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Conseguentemente, all'articolo 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinato dalla legge 2 agosto 1992, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

8.62

MANZI, CROCCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito con legge 9 maggio 1989, n. 168».

8.63

FERRARI BRUNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«14-bis. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, attualmente in vigore, stipulati ai sensi della legge n. 93 del 1981, sono complessivamente ridotti del 50 per cento.

14-ter. Il Ministro della funzione pubblica, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo con le organizzazioni sindacali e con le associazioni degli enti stipulanti i medesimi accordi, ridetermina l'assegnazione delle aspettative e dei permessi stessi fra i vari comparti in relazione al numero dei lavoratori di ciascun comparto ed alla distribuzione territoriale dei medesimi.

14-*quater*. In caso di mancato accordo fra le parti entro i termini predetti provvede il Ministro della funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri».

8.64

PAVAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-*bis*. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a rideterminare la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso con bandi pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali alla data predetta non si sia provveduto all'assunzione dei vincitori».

8.65

PAVAN, REDI, TANI, DI STEFANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con particolare riferimento al personale assunto presso gli enti locali per servizi socio-assistenziali».

Consequentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Delega al Governo per la revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti in servizio all'estero)

1. Il Governo è tenuto a emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) rideterminare l'entità delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero, ivi inclusi i dipendenti di istituti dotati di autonomia giuridica e contabile;

b) stabilire per ciascun dipendente l'obbligo di presentare annualmente un rendiconto delle spese sostenute per il servizio all'estero, documentando quelle che abbiano carattere di rappresentanza;

c) prevedere che, qualora l'ammontare delle spese di rappresentanza documentate sia inferiore alla metà dell'indennità percepita dal dipendente, nell'anno successivo l'Amministrazione debba trattenere una somma pari a tale differenza;

d) fissare un tetto alle spese complessive che nell'anno 1994 saranno a carico del bilancio dello Stato per gli emolumenti di cui alla lettera a).

2. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stante la natura non retributiva degli emolumenti di cui al comma 1, la loro attribuzione dovrà essere strettamente correlata agli oneri connessi al servizio all'estero;

b) l'entità degli emolumenti di cui al comma 1 sarà fissata tenendo conto delle funzioni svolte, dell'effettiva sussistenza di oneri di rappresentanza, dei carichi di famiglia, del costo medio degli alloggi nonchè del personale domestico e dei servizi, delle condizioni di vantaggio o di svantaggio nel corso del cambio tra lira e valuta locale, degli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali;

c) nell'anno 1994 la spesa complessiva per le indennità di servizio all'estero e gli assegni di sede erogati a favore dei dipendenti del Ministero degli affari esteri, nonchè degli addetti alle scuole all'estero, dovrà essere inferiore almeno del 10 per cento agli stanziamenti indicati nei capitoli 1503 e 2503 della tabella 6 del bilancio di previsione dello Stato per il 1994;

d) nella stessa misura sarà ridotta la spesa per le indennità di servizio all'estero spettanti al personale assegnato agli uffici degli addetti militari, navali e aeronautici all'estero;

e) le riduzioni degli emolumenti di cui al comma 1 saranno applicate in relazione ai periodi di servizio all'estero con decorrenza successiva alla data di emanazione dei decreti legislativi previsti dal presente articolo.

3. Gli schemi dei decreti legislativi saranno presentati dal Governo alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

8.67

MIGONE, BENVENUTI, BRATINA, PELELLA

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta patrimoniale deve essere normativamente e contabilmente distinta dall'IRPEF e dall'ILOR e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

9.1

MANZI, CROCI, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Per l'anno 1994 le unità sanitarie locali possono procedere ad assunzioni di personale per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° luglio 1993 e non coperti, nei limiti del 75 per cento relativamente al personale del ruolo sanitario e del 10 per cento relativamente al restante personale».

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «75» con l'altra: «90».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo stesso comparto della sanità, limitatamente all'anno 1994, è soppresso il fondo di incentivazione di cui all'articolo 57, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1990, n. 384».

9.2

CARRARA

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Per l'anno 1994 le unità sanitarie locali possono procedere ad assunzioni di personale per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° luglio 1993 e non coperti, nei limiti del 75 per cento relativamente al personale del ruolo sanitario e del 10 per cento relativamente al restante personale».

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «75» con l'altra: «90».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo stesso comparto della sanità, limitatamente all'anno

1994, è soppresso il fondo di incentivazione di cui all'articolo 57, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1990, n. 384».

9.3

MARTELLI, GARRAFFA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1, con seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

9.4

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, sostituire le parole: «anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.» con le parole: «che non siano per posti che si rendano vacanti per cessazione di servizio e non coperti.»

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

9.5

MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzate, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

9.6

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare assunzioni per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi, solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384».

9.7

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Per l'anno 1994, alle unità sanitarie locali è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale, salvo quanto stabilito al comma 4.

2-bis. I ruoli, le dotazioni organiche, nonché la consistenza complessiva del personale sanitario sono stabiliti, entro il 31 dicembre 1993, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che definiscono le dotazioni organiche di ciascuna qualifica sulla base di *standard* di riferimento.

2-ter. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definite le dotazioni organiche e la consistenza complessiva del personale sanitario, definiscono le liste di mobilità del personale in esubero e i criteri per la sua attuazione. Sulla base di tali liste, le strutture sanitarie devono, in via prioritaria, ricoprire i posti vacanti.

2-quater. Le unità sanitarie locali, là dove ci sia rispondenza con gli *standard* regionali di personale e copertura della spesa attestata nell'atto deliberativo, svolta la procedura di cui al comma 2-ter, procedono al rinnovo dei posti con le ordinarie procedure concorsuali. L'atto deliberativo dell'unità sanitaria locale è trasmesso alla Regione e provincia autonoma che entro quindici giorni dal ricevimento deve esprimere le proprie determinazioni. In caso di mancata decisione da parte della Regione e provincia autonoma nei termini stabiliti vale il principio del silenzio-assenso.

3. È sospesa, limitatamente all'anno 1994, l'erogazione della incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. Le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali, predispongono piani mirati di attività volti al superamento delle liste d'attesa e alla erogazione diretta da parte dei servizi delle unità sanitarie locali delle prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio attualmente svolte in regime di convenzione. A questo fine, le unità sanitarie locali, sulla base dei piani e degli indirizzi regionali, provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguenti adeguamenti alle necessità accertate del *plus* orario del personale dipendente e del relativo fondo, utilizzando la maggiore disponibilità di ore lavorative conseguenti al passaggio dal

rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1992, n. 412. Per gli operatori del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 1994, vale il principio di incompatibilità con ogni altra attività, anche in applicazione degli articoli 2105 e 2125 del codice civile, fatte salve le prestazioni libero professionali interne, secondo criteri definiti dalle Regioni sentite le organizzazioni sindacali».

Conseguentemente, all'articolo 17:

al comma 2, sostituire le parole da: «delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 1» fino alla fine del comma con le seguenti: «identifica la lista dei farmaci del Servizio sanitario nazionale. Tale lista sarà articolata in due classi:

a) che comprende i farmaci di comprovata efficacia clinica idonei ed essenziali per la cura delle malattie clinicamente rilevanti, compresi i farmaci orfani. Della succitata classe non possono far parte: le specialità medicinali che a parità di qualità ed efficacia abbiano un prezzo più elevato rispetto a specialità analoghe; i farmaci copia. I farmaci di questa classe sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

b) che comprende i farmaci di comprovata efficacia clinica, non essenziali e soggetti ad iperconsumo. Su questa seconda classe è previsto un ticket moderatore non superiore al 20 per cento, con esclusione degli indigenti, dei pensionati sociali e al minimo, degli invalidi gravi. Sono a totale carico dell'assistito tutte le specialità medicinali non comprese nella prima e nella seconda classe»;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite da leggi nazionali in materia di sorveglianza e controllo, istituiscono particolari misure di sorveglianza sul consumo dei farmaci ed assumono provvedimenti di contenimento ed eliminazione di eventuali fenomeni di abuso tramite l'introduzione del sistema del budget per i medici di base e tramite l'adozione di protocolli terapeutici concordati con gli ordini dei medici»;

sopprimere il comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il 31 dicembre 1993, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attraverso l'Osservatorio prezzi, verifica i prezzi delle specialità medicinali incluse nella lista dei farmaci del Servizio sanitario nazionale, procedendo immediatamente a revisione del prezzo di tutti quei farmaci oggetto di inchiesta, che hanno ricevuto negli ultimi tre anni una maggiorazione del prezzo immotivata. Dal 1° gennaio 1994 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana-

to, provvede a stabilire i criteri attraverso i quali valutare le richieste di nuovi prezzi per specialità esistenti o i prezzi di specialità nuove, adottando, come criterio base, quello del prezzo di riferimento, intendendo con ciò il prezzo più basso presente sul mercato nazionale ed europeo per specialità che hanno analoga indicazione terapeutica»;

sopprimere il comma 5;

sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le Regioni fissano, in base a protocolli diagnostici e terapeutici predisposti d'intesa con le organizzazioni sindacali mediche di categoria più rappresentative e la Federazione degli ordini dei medici, il pacchetto di prestazioni di cittadinanza relative alla specialistica e alla diagnostica a totale carico del Servizio sanitario nazionale, riservandosi di fissare per le richieste in eccedenza un contributo moderatore non superiore al 30 per cento del costo delle prestazioni e un tetto massimo di spesa per il concorso da parte dei cittadini»;

dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Entro il 30 novembre 1994, il Governo, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della revisione delle tariffe, aggiorna il Nomenclatore tariffario per protesi ed ausili in ottemperanza all'articolo 7 della legge n. 104 del 1992, tenendo conto del criterio della personalizzazione e dell'equità sociale, assegnando alle Regioni il potere di rendere flessibili ed adeguati in quantità e qualità gli *standard* nazionali, eliminando i tetti di spesa e le restrizioni alla qualità delle protesi»;

sopprimere il comma 9;

al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «È soppresso il limite di 100 milioni previsto dall'articolo 31, comma 14, legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni»;

dopo l'articolo 17, inserire i seguenti:

Art. 17-bis.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto il seguente comma:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i contributi sanitari riscossi dall'INPS ai sensi dell'articolo 63 e dell'articolo 76, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, le somme da versare al Servizio sanitario nazionale dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il contributo al

Servizio sanitario nazionale dell'INAIL ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, confluiscono nel Fondo sanitario nazionale di parte corrente".

Art. 17-ter.

1. I contributi sanitari riscossi dall'INPS ai sensi dell'articolo 63 e dell'articolo 76, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, le somme da versare al Servizio sanitario nazionale dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il contributo al Servizio sanitario nazionale dell'INAIL ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, sono attribuiti alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

2. Le somme di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, ed all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, sono versate all'inizio del secondo mese di ogni trimestre all'INPS. Entro trenta giorni dal versamento l'INPS provvede ad accreditare i conti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in ragione proporzionalmente diretta agli altri versamenti fatti dall'INPS sui medesimi conti allo stesso titolo.

3. Per l'accREDITAMENTO ai conti infruttiferi di cui al comma 2 relativamente ai contributi riscossi dall'INPS ai sensi dell'articolo 63 e dell'articolo 76, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applica il disposto dell'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Sugli accREDITAMENTI di cui ai commi 2 e 3 l'INPS provvede ad effettuare rendiconto alle Regioni secondo le procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

5. Qualora nel corso dell'anno 1993 i contributi di cui al comma 1 non siano stati versati alle Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, vi provvede il Ministro del tesoro con propri provvedimenti secondo le procedure previste nel presente articolo, contemporaneamente apportando le contestuali riduzioni delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e sul capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 17-quater.

1. Entro il 1° gennaio 1994, le Regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere dovranno provvedere alla ridefinizione dei contratti di mutuo in essere, stipulati con aziende di credito ordinario o istituti di credito a medio e lungo termine. I nuovi contratti di mutuo non potranno essere stipulati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo di cui al comma 6. In caso di indisponibilità dell'azienda o istituto di credito alla rinegoziazione, i mutui sono assunti a carico della Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere. I mutui concedibili possono riguardare:

- a) la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di beni patrimoniale, di proprietà dei soggetti di cui al presente comma;
- b) l'acquisizione di immobili;
- c) l'acquisto di beni mobili, di strumenti tecnici ed attrezzature, di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, le spese tecniche e per appalti tecnici;
- d) l'acquisto di mezzi informatici.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere non possono stipulare mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ad eccezione della Banca europea degli investimenti, come previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, se non dopo che la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione dei mutui. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro trenta giorni dalla data di trasmissione della richiesta. Trascorso tale termine, la mancata risposta equivale a dichiarazione di indisponibilità.

4. I mutui di cui ai commi 2 e 3, contratti da unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere, devono essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

- a) ammortamento pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;
- b) la rata di ammortamento deve ricomprendere, fin dal primo anno, la quota capitale e quella degli interessi;
- c) deve essere indicata esattamente la natura della spesa da finanziare con il mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, deve essere data attestazione dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario.

5. Le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non ancora impegnate, pari a 612 miliardi per il 1994 ed a 712 miliardi per il 1995 e il 1996, confluiscono nel Fondo sanitario nazionale. Tali risorse, nonchè i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi alla prima parte di investimenti da effettuare per gli anni 1994, 1995 e 1996, pari a 6.157 miliardi, sono stanziati come limiti d'impegno per l'accensione di mutui.

6. Il Ministro del tesoro stabilisce il tasso massimo applicabile dagli istituti di credito nei prestiti alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere.

7. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 5 provvede con decreto il Ministro del tesoro, in base ai criteri di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 17-quinquies.

1. Entro il 31 dicembre 1994, le Regioni, d'intesa con il Ministro della sanità, provvedono all'emanazione di decreti per la messa in liquidazione delle unità sanitarie locali.

2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione, viene nominato un commissario liquidatore. Entro due anni dalla data del provvedimento, il commissario accerta la consistenza delle poste dell'attivo e del passivo patrimoniale per l'inventario dei beni delle unità sanitarie locali, individua eventuali disavanzi pregressi e procede a tutte le operazioni della liquidazione. Alla fine di ogni semestre il commissario presenta alle Regioni e al Ministro della sanità una relazione sulla situazione patrimoniale delle unità sanitarie locali e sulla consistenza dei debiti. Alla chiusura della liquidazione, una commissione, costituita da uno o più soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 della legge 25 gennaio 1990, n. 5, certifica il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede all'estinzione dei debiti di cui al comma 1, al ripiano dei disavanzi in essere al 31 dicembre 1993 e alla graduale estinzione dei mutui contratti dallo Stato e dalle Regioni per il finanziamento della spesa sanitaria pregressa.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante una emissione straordinaria di titoli del debito regionale, con oneri a carico del bilancio regionale, per un importo annuale pari all'ammontare dei debiti da rimborsare, dei mutui da estinguere e dei disavanzi pregressi accertati.

5. Ai fini di cui al comma 4, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad emettere titoli obbligazionari del debito regionale, garantiti dal Tesoro. La durata dei titoli, le modalità di emissione e la remunerazione dei titoli sono stabilite con legge dello Stato. Le Regioni stabiliscono, nella delibera, un piano di ammortamento del debito, ed indicano i mezzi con i quali farvi fronte.

6. A partire dal 1° gennaio 1994 le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono una società per azioni denominata "Immobiliare sanitaria regionale", che provvede al censimento, alla valutazione e alla valorizzazione dei cespiti patrimoniali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche mediante:

a) dismissione, quando sia accertata l'impossibilità di provvedere all'economica utilizzazione dei cespiti nell'ambito della struttura sanitaria regionale;

b) locazione, ad un canone non inferiore a quello stabilito dalla legge.

7. Il ricavato delle operazioni di cui al comma 6 è attribuito per l'80 per cento all'ente proprietario e per il 20 per cento ad un fondo amministrato dalla Regione per il finanziamento degli investimenti nelle zone nelle quali sia accertata la carenza di strutture sanitarie.

8. Entro il 31 dicembre 1994, le Regioni, d'intesa con il Ministro della sanità, provvedono all'emanazione di leggi regionali per la costituzione delle nuove unità sanitarie locali, secondo i criteri stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 17-sexies.

1. A partire dal 1° gennaio 1994 le Regioni rideterminano le tariffe per i servizi sanitari a domanda individuale nella misura del 20 per cento in più rispetto alle tariffe precedenti.

Art. 17-septies.

1. Per l'anno 1994, le autorizzazioni di cassa per l'acquisto di beni e servizi del Servizio sanitario nazionale sono ridotte, rispetto alla spesa risultante a consuntivo nel 1993, in misura pari al 20 per cento. Per gli anni 1995 e 1996 le autorizzazioni di cassa sono stabilite nella stessa misura dell'anno 1994.

2. I contratti di fornitura di beni e servizi non possono essere stipulati con dilazione di pagamento superiore a novanta giorni.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono propri fondi di rotazione per l'acquisto di beni e servizi, alimentati con versamenti trimestrali pari al 25 per cento degli esborsi per beni e servizi accertati a consuntivo nell'anno precedente. Il totale delle risorse assegnate ai fondi di rotazione nel 1995 non potrà comunque essere inferiore a 16.000 miliardi.

4. Alle unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, esclusi i mutui per spese d'investimento, come disciplinati dall'articolo 5 della presente legge. Dal 1° gennaio 1994, e fino a diversa disposizione, sono sospese le anticipazioni mensili del Tesoriere, di cui all'articolo 50, numero 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, se relative ad acquisti di beni e servizi.

5. Ai fini del bilancio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, le spese tecniche e per appalti tecnici devono essere obbligatoriamente iscritte tra le spese di cui alla categoria quinta del titolo secondo del bilancio.

6. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un osservatorio nazionale sulla spesa per l'acquisto di beni e servizi nel settore della sanità. L'osservatorio è costituito in ciascuna Regione con l'utilizzo di personale del Ministero e delle singole Regioni interessate, ed ha il compito di rilevare l'andamento della spesa, segnalarne eventuali difformità ed andamenti anomali, elaborare analisi a campione sui costi e formulare suggerimenti in merito al contenimento della spesa.

7. Il direttore amministrativo dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera o un funzionario delegato provvede all'attuazione delle norme di cui al comma 3. A tale fine:

a) rileva gli elementi previsionali ed i dati periodici di cassa del fondo previsto al comma 3;

b) può assumere iniziative dirette a modificare e ad accelerare le procedure e prestazioni, tenuto conto dei limiti di cassa del fondo di rotazione;

c) procede alla revisione degli atti di aggiudicazione o di approvazione dei contratti per la fornitura di beni e di servizi e di contratti di appalto che non siano stati eseguiti in misura superiore a un terzo alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di emettere giudizio di congruità dei contratti e dei prezzi concordati, che in ogni caso non dovranno essere superiori ai prezzi correnti di mercato per beni, servizi e prestazioni analoghe, e per le medesime quantità».

9.8

ZUFFA, BRESCIA, STEFANO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO

Al comma 2, sostituire le parole: «in deroga nel limite massimo, complessivo a livello regionale, del 50 per cento» con le parole: «di personale».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

9.9

MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9.10

RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per le strutture sanitarie che presentano carenze di personale medico o paramedico superiori al 20 per cento della pianta organica».

Conseguentemente, all'articolo 36, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Sono abrogate, fatto salvo quanto previsto per le cooperative di giornalisti e di organi di informazione di partiti politici, associazioni senza scopo di lucro e periodici, esclusivamente a carattere religioso, tutte le agevolazioni fiscali, le provvidenze, i contributi ed i rimborsi spese, concessi alle società editrici ed agli organi di informazione di cui alle leggi n. 172 del 1975 e n. 416 del 1981».

9.11

MANZI, CROCCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il personale infermieristico e tecnico».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. La ritenuta di acconto per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994, è del 25 per cento».

9.12

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per i servizi di prevenzione, consultori familiari, materno-infantili».

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

9.13

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il limite del 50 per cento di cui al comma 2 non si applica alla dirigenza medica e veterinaria dei servizi di prevenzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

9.14

RASTRELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il limite del 50 per cento di cui al comma 2 non si applica alla dirigenza medica e veterinaria di cui al comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

9.15

RASTRELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la nuova organizzazione dei servizi veterinari secondo la norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il blocco del *turn-over* e delle nuove assunzioni non si applica nei confronti dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali».

9.16

RASTRELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a lire 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposizione della tassa patrimoniale deve essere normativamente e contabilmente distinta dall'IRPEF e dall'ILOR e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente imposta patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dalla Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie di qualsiasi tipo».

9.17 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 3.

Corrispondentemente, ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

9.18 MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'istituto dell'incentivazione di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 è soppresso e ricontrattato in sede di rinnovo contrattuale».

9.19 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In sede di rinnovo contrattuale l'istituto dell'incentivazione, di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, viene ridefinito sulla base dei seguenti criteri:

a) la quota di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 non può eccedere il 30 per cento della retribuzione di ogni singolo lavoratore;

b) tutti i lavoratori del servizio sono ammessi alla partecipazione della quota dell'incentivo».

9.20 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 3, sostituire le parole da: «non può eccedere» fino alla fine del comma con le seguenti parole: «non può eccedere gli stanziamenti relativi all'anno 1991».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

9.22

MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 3, sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «il 70 per cento».

9.25

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Sopprimere il comma 4.

9.28

SCHEDA, FORTE, STRUFFI, SCEVAROLLI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

9.29MANZI, CROCCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 4.

9.30

MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 33, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IR-PEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il

Ministro delle finanze provvede all'adeguamento dei moduli di dichiarazione».

9.31 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 5, sopprimere le parole: «a far data dal 1° gennaio 1994 fino».

9.32 MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 6.

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

9.33 MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

9.34 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 6.

9.35 RASTRELLI, PONTONE, SIGNORELLI

All'emendamento 9.36, dopo la parola: «sessanta» aggiungere le altre: «anni per gli uomini e cinquantacinque per le donne».

9.36/1 MARINUCCI MARIANI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 17:

al comma 2, dopo la parola: «procede» inserire le altre: «secondo gli indirizzi espressi dal Ministro della sanità;

al comma 3, sopprimere il primo periodo;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La Commissione unica del farmaco, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 1994, presenta al Ministro della sanità una relazione sull'attività svolta, in particolare sui criteri adottati per la riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici. Il Ministro della sanità trasmette la relazione al Parlamento»;

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1994 i prezzi, delle specialità medicinali di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE. I prezzi delle anzidette specialità medicinali non possono superare la media dei prezzi praticati nei Paesi appartenenti alla CEE per prodotti simili, inerenti al medesimo principio; l'adeguamento, sia in aumento, ove i prezzi delle specialità siano inferiori all'anzidetta media, sia in diminuzione, ove siano superiori, avviene in misura del 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al Comitato interministeriale prezzi (CIP) competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali»;

al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «4.000» con l'altra: «5.000»;

al comma 6, sostituire la parola: «100.000» con l'altra: «5.000»;

al comma 6, dopo le parole: «per ricetta» inserire le altre: «nonchè al pagamento per le stesse prestazioni di una quota fissa per ricetta di lire 5.000»;

al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «sessantacinque» con l'altra: «sessanta».

9.36

CARRARA, GARRAFFA, MARTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel prossimo rinnovo del contratto del personale del comparto sanitario viene soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge n. 416 del 1968, come modificato dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 460 del 1988, e l'equivalente importo viene assorbito nella normale retribuzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

«1. La ritenuta di acconto, per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994 è del 25 per cento».

9.37

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 6, sopprimere le parole: «è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data,».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

9.38

MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 36, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Sono abrogate, fatto salvo quanto previsto per le cooperative di giornalisti e di organi di informazioni di partiti politici, associazioni senza scopo di lucro e periodici esclusivamente a carattere religioso, tutte le agevolazioni fiscali, le provvidenze, i contributi ed i rimborsi spese, concessi alle società editrici ed agli organi di informazione di cui alle leggi n. 172 del 1975 e n. 416 del 1981».

9.39

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

9.40

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di bilinguismo».

9.41

DUJANY

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

VENERDÌ 8 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 9,30.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED EVENTUALE VOTAZIONE DELLA RELAZIONE
SULLA CALABRIA*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 010 0 00, B 53ª, 0001)

Il senatore FRASCA, precisa che non risulta dal resoconto sommario della scorsa seduta, nè la circostanza che aveva fatto proprio l'emendamento ritirato dal deputato Bargone, nè il fatto che tale emendamento sia stato posto in votazione da parte della Commissione.

(R 032 0 00, R 53ª, 0001)

Il senatore CABRAS, relatore, illustra le principali variazioni apportate alla bozza di relazione sulla situazione della criminalità in Calabria. Ricorda di aver chiarito, in maggior dettaglio, le ragioni che possono aver condotto ad una progressiva diminuzione degli omicidi nella regione. Ribadisce che il raggiungimento di una «pax mafiosa» è fatto estremamente preoccupante giacchè si collega, generalmente, alla definizione di una spartizione del territorio tra organizzazioni criminali mafiose.

Dà conto delle proprie preoccupazioni per il rinnovato vigore con cui sta recentemente manifestandosi il fenomeno dei sequestri di persona in Calabria, ricordando i fatti di Bovalino e Caulonia. Certamente i sequestri di persona non possono essere considerati attività caratterizzante di una mafia ormai completamente ristrutturata rispetto al passato: restano, tuttavia, fenomeno preoccupante che va tenuto nella dovuta considerazione. Per tale ragione ha ritenuto di dover fare espresso riferimento, nella relazione, alla necessità di potenziare il nucleo anti-sequestri, oggi nucleo anticrimine della Polizia di Stato. Al contempo giudica positivamente la reazione seguita nella zona di Bovalino, al sequestro e verificata dalla Commissione in una recente visita in quel territorio.

Ricorda di aver proceduto ad una seria integrazione della relazione nella parte dedicata alla partecipazione di grandi imprese nazionali, pubbliche e private, alle più rilevanti gare di appalto pubblico effettuate in Calabria.

Deve constatare che anche l'impresa pubblica ha dovuto accettare comportamenti compromissori nei confronti delle cosche mafiose.

Si sofferma, in particolare, sui collegamenti fra imprese e politici locali, costruiti secondo modelli che, privilegiando le grandi opere di infrastruttura, eludevano e corrompevano le regole del mercato.

Sui rapporti mafia politica ribadisce anzitutto le conclusioni cui la Commissione era già pervenuta approvando la relazione sui comuni disciolti per mafia. Notevole spazio, in quella relazione, era dedicata ai comuni calabresi. Sui grandi delitti avvenuti in Calabria, in qualche modo riconducibili a questo tema, ritiene debbano essere evitate anticipazioni di giudizio rispetto agli accertamenti che sta portando avanti l'autorità giudiziaria.

Ricorda di aver inserito un apposito paragrafo sul funzionamento dei controlli amministrativi sulla regione, nonché di aver più diffusamente illustrato il problema del *racket* delle estorsioni, sottolineando le valide iniziative di contrasto predisposte dalla cittadinanza, in particolare nella zona di Cittanova.

La relazione esprime un giudizio preoccupato sulla situazione. Tuttavia ci sono state, anche negli ultimi giorni, iniziative positive che danno giustificate speranze per il futuro: più specificamente ritiene di grande rilevanza i provvedimenti di confisca dei beni emessi nei confronti del clan Pesce e di altri importanti famiglie del reggino.

Vi sono state, nel passato, sottovalutazioni, sia ad opera della classe politica che delle istituzioni: una simile constatazione non va intesa come una censura ma piuttosto come un monito per l'avvenire.

Il senatore FRASCA, pur ammettendo che il relatore ha compiuto uno sforzo notevole per rappresentare un quadro organico della situazione calabrese, considera la relazione carente in molti punti e preannuncia, in caso di mancato accoglimento delle proposte emendative che andrà formulando, la presentazione di un documento integrativo.

Nella relazione, infatti, manca una analisi delle ragioni che hanno determinato l'evoluzione del fenomeno mafioso in Calabria, nonché una accurata valutazione della sua gravità. Nè è sufficientemente approfondita la drammatica condizione di vita della cittadinanza calabrese che, in questa realtà, favorisce notevolmente l'affermarsi delle cosche mafiose. Queste lacune, a suo giudizio, privano la relazione della necessaria concretezza.

Inoltre, è solo accennato il rapporto tra istituzioni calabresi e criminalità organizzata. In particolare non è sottolineato il ruolo negativo avuto dalla regione Calabria, la quale con le sue scelte di indirizzo politico, ha prodotto distorsioni nella spesa pubblica regionale e conseguente penetrazione della criminalità organizzata nella gestione della medesima. Da tempo esistono documentati riscontri della sussistenza di gravi fatti illeciti in materia di appalti, di forestazione, di trasporti e di turismo.

Anche altre autonomie locali debbono essere coinvolte nel giudizio negativo, in special modo quelle delle grandi città. Questa sua denuncia coinvolge anzitutto la responsabilità dei partiti che sembra non intendano reagire per eliminare questa situazione. Del resto basterebbe approfondire le reazioni suscitate dai provvedimenti di scioglimento dei

consigli comunali nella regione. Prescindendo dal fatto che le autorità prefettizie non adottano, in materia, comportamenti omogenei è comunque interessante sottolineare come l'atteggiamento delle forze politiche non sia stato favorevole ad un reale rinnovamento della classe dirigente che opera negli enti locali.

Ricorda la grave situazione presente nel comune di Cassano Jonico, dove il vice sindaco, esponente del Partito Democratico della Sinistra, secondo un rapporto di polizia giudiziaria, avrebbe ottenuto appoggi elettorali da parte delle peggiori cosche della zona. Al contempo il capogruppo della Democrazia Cristiana è stato definito espressamente colluso con la mafia. Rileva come dal rapporto non sia scaturita ancora alcuna indagine della magistratura.

Sostiene che la regione Calabria è oppressa da un sistema affaristico mafioso controllato da alcuni personaggi. Senza la sconfitta di questo sistema sarà impossibile modificare l'attuale situazione. Ricorda al riguardo la sua denuncia sul controllo della mafia nell'attività commerciale di Cosenza, denuncia non seguita da opportune iniziative da parte delle autorità da lui investite della questione.

Tutto ciò premesso, afferma, le responsabilità per l'aggravamento della situazione non possono che riguardare, oltre che la classe politica, anche la magistratura, i prefetti, le forze di polizia.

Per quanto riguarda il funzionamento degli uffici giudiziari della Calabria vuole rimarcare il fatto che la Procura della Repubblica di Cosenza è stata per lungo tempo centro di malaffare. Il nuovo procuratore è persona certamente onesta ma sino a questo momento non si è adeguatamente attivato. L'immagine complessiva della magistratura calabrese è ben rappresentata dalle dichiarazioni recentemente rese dal sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Macrì. Egli ha affermato, ricorda, che la magistratura calabrese è inquinata: non solo quindi una magistratura troppo spesso omissiva, ma anche in numerosi casi, compromessa. Chiede che la relazione dia un giudizio non soltanto sulla Procura della Repubblica di Paola ma anche sul Tribunale di quella città, presieduto tuttora da un magistrato nei confronti del quale sono emersi fatti gravissimi, anche di rilevanza penale.

Si sofferma infine sul problema della droga e del sequestro di beni mafiosi, nonché sul fenomeno dei sequestri di persona, nei confronti del quale non sono stati ancora assunti i necessari provvedimenti di contrasto. Chiede che si proceda all'audizione del Presidente dell'ENEL e che vengano acquisiti gli atti relativi al rapporto fra ENEL e Centrale di Gioia Tauro.

Il senatore GAROFALO considera positiva la relazione, anche se la medesima non può che essere ritenuta un primo passo verso una analisi più compiuta del fenomeno criminale calabrese. Invita pertanto il relatore e, naturalmente, l'intera commissione a non considerare esaurita l'indagine sulla Calabria. Suggestisce alcune integrazioni di ordine generale chiedendo anzitutto che sia resa in maniera più esplicita e dettagliata la rilevanza del rapporto tra espansione della spesa pubblica in Calabria ed incremento della forza d'urto delle organizzazioni criminali. Il fatto è, per la verità, trattato nella relazione,

ma occorre, a suo parere, esporlo attraverso un più organico ragionamento. Conviene sulla necessità di approfondire meglio il ruolo del governo regionale in materia di programmazione, e in special modo, con riguardo al settore delle opere pubbliche.

Sottolinea la debolezza storica delle istituzioni calabresi. Questo fatto deve essere ulteriormente posto in risalto nella relazione, ed allo stesso modo vanno attivati gli opportuni strumenti atti a salvaguardare la trasparenza delle procedure di spesa pubblica.

Giudica necessario accennare, con equilibrio ma senza esitazioni, una valutazione sull'operato, certamente non omogeneo, della magistratura; auspica a questo proposito un rinnovamento degli uffici giudiziari calabresi.

Formula, inoltre, alcune specifiche proposte emendative.

Propone di modificare il primo capoverso di pag. 4, in modo da rendere evidente che il fenomeno estorsivo non è il fatto criminale caratterizzante della mafia reggina, che è certamente in grado di sviluppare strategie criminali molto più preoccupanti. Allo stesso modo va modificato il quinto capoverso di pag. 5 inserendo il nome dell'altro gruppo mafioso che opera a Reggio Calabria nel *racket* delle estorsioni. Il sesto capoverso di pag. 5 va inserito nella parte della relazione dedicata alla situazione della zona di Palmi. Il quarto ed il sesto capoverso di pag. 10 debbono essere riformulati in maniera da dare indicazioni più specifiche.

Non concorda con il giudizio espresso nel primo capoverso di pag. 22: la mafia crotonese infatti è «minore» solo se la si voglia paragonare alla tradizionale mafia reggina. In assoluto, tuttavia, rappresenta un fenomeno criminale certamente ragguardevole e pertanto l'attuale formulazione del testo può determinare una sua ingiustificata sottovalutazione. Formula forti dubbi sul contenuto del quarto capoverso di pag. 30: nella provincia di Cosenza, infatti, vi sono clan mafiosi come Cetraro e Muto che effettuano spaccio di sostanze stupefacenti.

Chiede che venga segnalata la grave situazione della Procura della Repubblica di Paola. Il procuratore, infatti, ha intenzione di presentare la propria candidatura nelle prossime elezioni per la nomina a sindaco di Cosenza. In questo caso, di fatto, la Procura verrebbe diretta dai dottori Belvedere e Fiordalisi, notoriamente sottoposti a procedimenti disciplinari da parte del CSM.

Il quarto capoverso di pag. 39 va aggiornato in base ai procedimenti recentemente attivati su presunti rapporti tra organizzazioni criminali ed importanti personaggi politici locali. Propone di sopprimere il secondo capoverso di pag. 39, in relazione alle recenti iniziative, da valutarsi positivamente, adottate dalla Procura della Repubblica di Paola. Infine, chiede sia ripensato il contenuto del terzo capoverso di pag. 48 nella parte in cui esprime valutazioni sul fenomeno del sequestro di persona.

Il deputato TRIPODI premette che il giudizio del suo gruppo sulla relazione non è mutato a seguito delle modifiche da ultimo apportate dal relatore. Le correzioni proposte, infatti, non modificano la struttura complessiva del lavoro. La relazione non sembra all'altezza della gravità della situazione nella regione Calabria.

Manca una approfondita analisi delle cause che hanno determinato l'affermarsi di organizzazioni criminali così solide ed aggressive: senza la piena comprensione del fenomeno è impossibile prospettare interventi di natura repressiva e preventiva che possano determinare un miglioramento della situazione.

Per quanto attiene ai rapporti mafia politica debbono essere accantonate, a suo giudizio, le preoccupazioni di ordine politico relative alla individuazione dei partiti eventualmente responsabili. Per la Calabria ritiene che siano fuori discussione le responsabilità del partito della Democrazia Cristiana, e degli altri partiti minori di Governo.

Anche sulla magistratura il suo giudizio non è positivo. Salvo alcune eccezioni, di ordine soggettivo, la stessa è stata in genere neutrale, a volte complice, a volte addirittura contigua con le forze politiche che hanno favorito la crescita del fenomeno mafioso e l'inquinamento delle istituzioni. Un atteggiamento analogo, di immobilismo, è stato tenuto sull'azione dei comitati d'affari che hanno operato nella regione.

Il complesso delle istituzioni non si è adeguatamente attivato per esercitare una seria azione di contrasto: ricorda a questo proposito la carenza di iniziative che portassero alla repressione del fenomeno delle cosiddette «vacche sacre». Sottolinea la gravità di quanto recentemente accaduto in occasione della protesta operaia di Gioia Tauro: i sindacati sono stati scavalcati e tra i lavoratori si sono infiltrati esponenti mafiosi che hanno strumentalizzato una giusta protesta, piegandola ai propri fini speculativi.

Nella relazione non c'è alcun accenno alla condotta tenuta da alcune istituzioni dello Stato nei confronti dei magistrati maggiormente impegnati nell'azione di contrasto alla mafia. Segnala al riguardo la vicenda del trasferimento a Torino del giudice per le indagini preliminari Massucco, che si stava occupando dell'inchiesta sugli appalti di Gioia Tauro. Giudica estremamente grave il comportamento tenuto dai Tribunali Amministrativi Regionali che hanno sistematicamente riammesso nelle funzioni i consiglieri comunali rimossi.

Soprattutto, in conclusione, giudica la relazione priva dei necessari suggerimenti e delle indispensabili proposte idonee a determinare una svolta nell'azione di contrasto in materia di funzionamento degli uffici giudiziari e di rilancio della trasparenza amministrativa. Non sono, inoltre, prospettate nuove occasioni di sviluppo per la Regione e idonee soluzioni al problema dell'abusivismo.

Il deputato OLIVO considera accettabile l'impianto complessivo della relazione anche se ritiene doveroso un ulteriore sforzo di approfondimento. È importante garantire la prosecuzione delle indagini sulla massoneria deviata in Calabria. Concorda in parte con quanto detto dal collega Tripodi in ordine al trasferimento del giudice Massucco: ricorda inoltre che questo giudice si stava espressamente interessando di importanti indagini sulla massoneria deviata.

Reputa fondamentale approfondire con decisione il tema del rapporto mafia politica e del voto di scambio. Si meraviglia che nessun collega abbia nella seduta odierna inteso parlare della vicenda che ha recentemente coinvolto l'on. Mancini. In ordine a questa vicenda esprime tutta la propria sorpresa per il fatto che sia stato coinvolto un

personaggio da tutti ritenuto personalmente impegnato nella lotta contro la mafia. Suggestisce analisi più approfondite dirette alla individuazione di coloro che effettivamente sono stati e sono collusi con la criminalità organizzata.

Non condivide il giudizio eccessivamente duro formulato sul governo regionale della Calabria. Ricorda che nel passato governi regionali di varia matrice politica hanno svolto una importante opera di denuncia alla magistratura in materia di forestazione e di abusivismo. Ritiene pertanto indispensabile, valutare con equità il comportamento dei soggetti istituzionali, mettendo nella dovuta rilevanza le ombre e le luci che ne hanno caratterizzato l'operato.

Il deputato BUTTITTA considera eccellente, nell'impianto generale, la relazione del senatore Cabras. In particolare, infatti, vengono individuati con grande lucidità i dati sociologici ed antropologici caratteristici delle modalità di sviluppo del fenomeno criminale in quella regione. Concorda, tuttavia sulla necessità di maggiori specificazioni in materia di collusioni tra politica e mafia. Suggestisce inoltre di integrare l'esposizione generale su tali connessioni con esempi concreti. Sottolinea anch'egli la necessità di un giudizio organico sul comportamento della classe politica calabrese che, effettivamente ha tenuto un comportamento oscillante nei confronti del fenomeno criminale. Si interroga, infine, sulle ragioni di un fatto che reputa sconcertante: come sia possibile, malgrado l'impegno recentemente accertato da parte delle istituzioni, che in ogni regione del Paese si riscontri un aggravamento del fenomeno criminale di tipo mafioso.

Il deputato D'AMATO, riprendendo le ultime considerazioni del collega Buttitta, giudica improprio attribuire la responsabilità di questo fatto esclusivamente ai partiti e alla classe politica. Le responsabilità infatti vanno opportunamente distribuite. Ricorda al riguardo il modo di essere della burocrazia meridionale, che troppo spesso costituisce un valido punto di appoggio per le organizzazioni criminali. Auspica al riguardo una piena attuazione della legge n. 142 del 1990 in materia di distinzione di responsabilità nella gestione delle autonomie locali. Responsabile è anche la magistratura: non è sufficiente elencare i dati che dimostrano il cattivo funzionamento degli uffici giudiziari calabresi. È necessario formulare un giudizio politico, che deve tener conto della situazione nel suo complesso. Infine le responsabilità delle forze di polizia debbono essere opportunamente evidenziate.

Chiede alla Commissione che venga fatta piena luce sui meccanismi di aggiudicazione degli appalti pubblici nel Mezzogiorno sostenendo in particolare la necessità di verificare, anche per eliminare ogni possibile dubbio al riguardo, il ruolo avuto in questa materia dalla Lega delle Cooperative. Ricorda a questo proposito le dichiarazioni del collaboratore Galasso e sostiene la difficoltà di ritenere che soltanto in Campania fosse operante un sistema di controllo sugli appalti che, di fatto, rendeva impossibile anche alle grandi imprese nazionali evitare il pagamento di tangenti alle organizzazioni criminali.

Il Presidente VIOLANTE condivide profondamente il taglio politico della relazione. Ritiene debba essere particolarmente sottolineato il fatto che la Calabria sia stata amministrata come una regione separata dal resto del paese, nell'intento di consentire ai soggetti che detenevano il potere di gestione o che la rappresentavano a livello nazionale, di valutare in piena libertà quali fossero le iniziative politiche più opportune. Tale separatezza ha determinato una endemica debolezza degli apparati istituzionali e politici della regione. Certamente vi sono state delle eccezioni, ma il quadro complessivo storicamente esistente ha posto le premesse per un repentino sviluppo della criminalità organizzata. A dimostrazione di questo fatto ricorda come non vi sia mai stata una significativa reazione diffusa nei confronti della progressiva espansione dei fenomeni criminali.

Condivide la ricostruzione operata dal relatore dei caratteri salienti della vita politica calabrese negli anni del dopoguerra, in particolare le considerazioni in ordine alle aggregazioni delle strutture politiche intorno a figure carismatiche appartenenti al notabilato locale. Specifica, dopo interventi dei commissari Garofalo, Tripodi e Frasca di non voler esprimere giudizi di merito sulla figura del notabilato, limitandosi a registrarne la rilevanza sul piano storico. Certamente, però, questo fatto ha contribuito, una volta esauritosi, alla fragilità del sistema politico calabrese.

Segnala al relatore la necessità di fare un cenno nella relazione al diverso esito delle recenti proteste popolari di Crotone e Gioia Tauro. Nel primo caso l'azione del Governo, delle forze politiche, dei sindacati è stata tale da impedire che nella protesta trovassero spazio le speculazioni delle organizzazioni criminali. La stessa attenzione non si è, viceversa, verificata nel caso di Gioia Tauro ove, effettivamente, sono state compiute gravi strumentalizzazioni, ad opera delle organizzazioni mafiose.

Dopo una interruzione del senatore Frasca ed una replica del Presidente, il senatore Frasca afferma di essere stato ingiuriato ed annuncia una lettera di protesta al Presidente del Senato. Chiede inoltre che la sua protesta venga messa a verbale.

Dopo interventi del Presidente VIOLANTE e del senatore CABRAS sull'ordine dei lavori, il Presidente convoca la Commissione per martedì 12 ottobre 1993, alle ore 16 con il seguente ordine del giorno: seguito della discussione ed eventuale votazione della relazione sulla situazione della criminalità in Calabria; esame ed eventuale votazione della relazione annuale. Il Presidente dà inoltre comunicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sulle collaborazioni a tempo parziale dei dottori Laudati e Fiasco.

(A 007 0 00, B 53^a, 0011)

La seduta termina alle ore 12,55.